

RISOLUZIONE N. 59/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 11 giugno 2015

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

L'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell'anno precedente hanno maturato i requisiti previsti dal citato comma 54.

In particolare, il comma 64 del suddetto articolo 1, stabilisce, tra l'altro, che sul reddito imponibile, determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla citata legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, *“si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”*

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle suddette somme dovute, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1790”** denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**;

- **“1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;**
- **“1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.**

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l’indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “1792” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “*importi a credito compensati*”. Per i codici tributo “1790” e “1792”, in caso di versamento rateale, nel campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

IL DIRETTORE CENTRALE